

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Turismo, Artigianato, Industria,*  
*Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione*

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 697 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE "ACQUE  
MINERALI E TERMALI" E "CAVE E TORBIERE" DA PARTE DELLA REGIONE  
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE"

di iniziativa dei Consiglieri FITTO e CLEMENTE

# REGIONE PUGLIA

- 1 -

Signori Consiglieri,

la proposta di legge che i sottoscritti presentano muove dalla necessità inderogabile di assicurare, in via transitoria e di assoluta urgenza, l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite ai sensi dell'art.62, terzo comma del D.P.R.24 luglio 1977,n.616.

Infatti, il predetto terzo comma trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,n.128, e successive modificazioni, nonchè le funzioni d'igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,n.128, e quelle già devolute al Corpo delle Miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,n.547 e 19 marzo 1956,n.302.

L'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 9.4.1959,n.128 è volta alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonchè a garantire il buon governo dei giacimenti minerari.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle Miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal predetto decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria e nell'esercizio delle loro funzioni hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

L'art.3 del predetto D.P.R. 9 aprile 1959,n.128 , stabilisce testualmente:

"Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui:

a)-al D.P.R.27 aprile 1955,n.547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:

titolo III, capi I, II, con esclusione dell'art.54, e III;

titolo IV, capo I, con esclusione degli artt.84 e 94; capo V, limitatamente agli artt.107-110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'art.167;

titolo V, capo I, limitatamente agli artt.168-178;

titolo VI, capo IV;

titolo XI per quanto pertinente;

b)-al D.P.R. 19 marzo 1956,n.302, contenente norme integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle Miniere.."

Si ritiene inutile elencare le attribuzioni di competenza del Corpo delle Miniere; occorre solo dire che esse sono particolarmente numerose e complesse ed involgono conoscenze interdisciplinari. A titolo meramente esemplificativo possono indicarsi: l'aggiornamento dei piani topografici, gli ordini di sospensione dei lavori, la determinazione delle cauzioni, il controllo dei lavori di escavazione e dello sparo di mine, la concessione di nulla-osta per la ricerca e la utilizzazione di acque sotterranee e per la realizzazione di linee elettriche e così via.

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

A tal fine, allo scopo di evitare interruzioni nell'esercizio delle funzioni di vigilanza trasferite alle Regioni con il decreto delegato n.616/77, l'assessorato all'industria ha proposto alla Giunta regionale di avvalersi del Corpo delle Miniere ai sensi dell'art.62, ultimo comma. La Giunta regionale, con deliberazione n.8167 del 16.12.1977 ha deciso in tal senso ed ha dichiarato immediatamente eseguibile la cennata deliberazione ai sensi dell'art.49 della legge n.62/1953.

Occorre quindi sin d'ora prevedere la soluzione organizzativa ed istituzionale essendo opportuna una loro unitaria disciplina ed esercizio in dipendenza del trasferimento del personale statale in servizio presso il distretto minerario.

Infatti, entro i prossimi mesi e prevedibilmente entro la fine di giugno saranno trasferiti dal Corpo Statale delle Miniere alla Regione 5 - 6 funzionari che dovranno espletare la funzione di vigilanza.

Occorre quindi procedere, con legge regionale, alla costituzione di un ufficio al quale attribuire l'esercizio della funzione di vigilanza trasferita dallo Stato. E' ben vero che l'esercizio di tale funzione è stata trasferita dallo Stato alle Regioni; non è men vero però che tale funzione, limitata alla vigilanza, deve essere esercitata in base alle norme statali.

E queste attribuiscono determinati poteri ad organi statali, quali l'ingegnere capo, gli ingegneri, i periti e così via. Conseguentemente una tale legge deve precedere il trasferimento del personale dal Corpo delle miniere alla Regione Puglia; diversamente si creerebbe un vuoto con tutte le conseguenze e le responsabilità che ne deriverebbero.

# R E G I O N E P U G L I A

- 4 -

Deve infine dirsi che il Parlamento si accinge a disciplinare, con legge quadro, le materie "acque minerali e termali,, e "cave e torbiere,,; le varie proposte di legge in merito sono destinate ad innovare profondamente le materie trasferite e la vigente disciplina normativa.

Consegue che non può concepirsi l'esercizio di funzioni istituzionali da parte della Regione nelle due materie trasferite con i soli 5 - 6 funzionari che dovranno essere trasferiti, anche se valorosi e qualificati.

Inoltre in questo campo si misurerà la capacità della Regione Puglia di affrontare adeguatamente il complesso e doloroso problema degli infortuni sul lavoro e di accertare e verificare l'applicazione di adeguate misure antinfortunistiche.

Si pensi che dal 1° gennaio ad oggi sono avvenuti in Puglia già 2 infortuni mortali e due gravi e si comprenderanno quindi le conseguenze che una carenza di poteri nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività estrattiva potrebbe determinare.

E tale carenza di poteri si determinerebbe puntualmente qualora il trasferimento dei funzionari dal Corpo Statale delle miniere alla Regione (con la conseguente cessazione dell'incarico affidato al Distretto minerario con la deliberazione della Giunta regionale del 16.12.1977, n.8167, ai sensi dell'art.62, quarto comma, del decreto delegato n.616/77) non fosse preceduto dalla soluzione istituzionale che sola può consentire nei confronti dei terzi l'individuazione dei soggetti che in base alle norme di polizia mineraria sono titolari di quei poteri.

# REGIONE PUGLIA


- 5 -

L'art.1 istituisce l'Ufficio Minerario regionale e ne fissa le competenze in relazione alle funzioni amministrative di cui all'art.1 del D.P.R.14.1.1972,n.2, ed agli artt.1, 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977,n.616.

L'art.2 attribuisce altresì all'Ufficio Minerario regionale le funzioni di cui all'art.62, terzo comma, del D.P.R. n.616/77, relative alla vigilanza (polizia mineraria) e l'art.3 provvede ad operare il congiungimento dell'esercizio della funzione di vigilanza con i soggetti che dovranno esercitare tale funzione in base alle norme statali.

L'art.4 stabilisce che l'Ufficio Minerario regionale, facente capo al settore industria, viene considerato come ufficio operativo a sè stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato nell'ambito della definitiva organizzazione degli uffici della Regione.

Seguono poi le norme finali.



# REGIONE PUGLIA

Proposta di legge regionale: Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da parte della Regione  
- Disposizioni transitorie.

## Art. 1

E' istituito l'Ufficio Minerario regionale il quale:

-provvede all'esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" trasferite alla Regione ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 14 gennaio 1972,n.2, e degli artt.1, 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R.24 luglio 1977,n.616;

-vigila sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;

-coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;

-esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;

-provvede all'esercizio di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

# R E G I O N E P U G L I A

- 2 -

## Art. 2

L'Ufficio Minerario regionale esercita altresì le funzioni amministrative statali di vigilanza trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art.62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977,n.616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale allo "Ingegnere Capo del distretto minerario,, agli "Ingegneri,, ed ai "Periti,, del Corpo statale delle miniere, sono demandati rispettivamente al "coordinatore,, agli "Ingegneri,, ed ai "Periti,, dell'Ufficio Minerario regionale.



# REGIONE PUGLIA

- 3 -

## Art. 3

Il personale del Corpo statale delle miniere, da trasferire alla Regione in conformità all'art.112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi e con le modalità di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n.18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in aumento al numero delle unità di cui alla tabella "A,, allegata alla legge regionale predetta.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2, ed in servizio presso l'amministrazione regionale, sarà assegnato all'Ufficio Minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt.1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Con i medesimi provvedimenti sarà nominato il coordinatore dell'Ufficio Minerario che eserciterà le funzioni di "Ingegnere Capo,,.

# R E G I O N E P U G L I A

- 4 -

## Art. 4

L'Ufficio Minerario regionale farà capo al settore industria dell'amministrazione regionale e viene considerato come ufficio operativo a sè stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio ed artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ufficio Minerario medesimo.

Le relative unità di personale, da trarsi da quello in servizio presso l'amministrazione, saranno assegnate all'Ufficio Minerario regionale ed immesse nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo precedente.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616


# REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 17-3-79